



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1705/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2006/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Loredana Germanò - Componente

Paola Balducci - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Enrico Vitali - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 24 aprile 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 2006/TFNSVE/2025-2026, 2006 - Ricorso proposto dalla società SSDARL AUDAX FONTANELLESE SSDARL (953710) contro SD ERI 96 BAGANZOLA (953721) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori CAMPANINI LORENZO (5218497), LIKA SLEIDI (5218465), OLIVA ALESSANDRO (6756030), PINARDI ANDREA (3931627)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 218,00 (duecentodiciotto/00) per il calciatore Campanini Lorenzo, euro 240,00 (duecentoquaranta/00) per il calciatore Lika Sleidi, euro 36,00 (trentasei/00) per il calciatore Oliva Alessandro, euro 40,00



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(quaranta/00) per il calciatore Pinardi Andrea, e così complessivamente euro 534,00 (cinquecentotrentaquattro/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 534,00 (cinquecentotrentaquattro/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai